

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

«Art. 1-bis. - (Misure per il mercato delle telecomunicazioni). – 1. All'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori"».

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*dopo le parole: «rete stradale» sono inserite le seguenti: «di interesse nazionale» e le parole: «di primaria importanza» sono sostituite dalle seguenti: «extraurbane principali»;*

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi»;*

*al comma 2, dopo le parole: «rete stradale» sono inserite le seguenti: «di interesse nazionale»;*

*al comma 3, dopo la parola: «sottopone» sono inserite le seguenti: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e la parola: «emittenti» è sostituita dalle seguenti: «organi di informazione».*